



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:**

MASSETTI	Dott.	Cesare	Presidente est.
MANCINI	Dott.ssa	Maura	Consigliere
GABRIELE	Dott.ssa	Vittoria	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 424/2023 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza dell'8 luglio 2026

d a

Parte_1, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maurizio Traverso e dall'Avv.to Emanuele Breggia del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Emanuele Gitti del Foro di Brescia, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio

APPELLANTE

c o n t r o

Controparte_1 **in persona del legale rappresentante pro tempore**, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Formaro del Foro di Bologna, procuratore anche domiciliatario, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e di risposta

APPELLATA

c o n t r o

Controparte_2 , in qualità di curatore dell' [...]

Controparte_3 , rappresentato e difeso dall'Avv.to Gianfranco Ceci del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta

APPELLATO/APPELLANTE

c o n t r o

CP_4 , rappresentato e difeso dall'Avv.to Gianfranco Ceci del Foro di Bergamo e dall'Avv.to Marcella Lazzari del Foro di Brescia, il secondo procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta

APPELLATO/APPELLANTE

c o n t r o

Controparte_5 e per essa quale mandataria [...]

Controparte_6 in persona del procuratore dott.

Controparte_7 rappresentata e difesa dall'Avv.to David Colombini del Foro di Torino e dall'Avv.to Francesco Braga del Foro di Brescia, il secondo procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta

APPELLATA

c o n t r o

Controparte_8 , *CP_9* e *CP_10*

[...]

APPELLATI contumaci

In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n. 434/2023, pubblicata in data 23.2.2023 e notificata all'appellante in data 4.4.2023.

CONCLUSIONI

Dell'appellante

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, previa ogni più opportuna declaratoria, in parziale riforma della Sentenza, così giudicare:

Nel merito:

I. in via concorrente e/o alternativa, per ciascuno e/o tutti i motivi dedotti dall'appellante Sig. *Parte_1*

1. accertare e dichiarare l'estinzione della Fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. con riferimento a tutte le somme pretese da *Controparte_1* e suoi aventi causa in forza della stessa, ivi incluse le somme pretese in forza del Mutuo;

2. accertare e dichiarare l'estinzione della Fideiussione ai sensi dell'art. 1956 c.c. con riferimento a tutte le somme pretese da *Controparte_1* e suoi aventi causa in forza della stessa, ivi incluse le somme pretese in forza del Mutuo;

3. accertare e dichiarare l'illegittimità e contrarietà a buona fede della condotta serbata da *Controparte_1* e suoi danti causa nella concessione del credito alla debitrice principale e il grave inadempimento di *Controparte_1* alla Fideiussione;

Per l'effetto, per ciascuno e/o tutti i titoli sopra esposti o con ogni miglior formula:

4. accertare e dichiarare che il Sig. *Parte_1* nulla deve a *Controparte_1* e suoi aventi causa in virtù della Fideiussione, respingendo integralmente la domanda svolta da *Controparte_1* in via monitoria;

5. dichiarare nullo e revocare in ogni caso il Decreto Ingiuntivo opposto, condannando *Controparte_1* e suoi aventi causa, in solido tra loro, alla restituzione in favore del Sig. *Parte_1* di quanto eventualmente dallo stesso pagato in forza della Sentenza;

II. accertato e dichiarato il grave inadempimento di *CP_1* [...] alla Fideiussione e, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per le ragioni esposte in atti, condannare *Controparte_1* a risarcire al Sig. *Parte_1* i danni tutti patiti e a patirsi a causa delle condotte di *Controparte_1* descritte nell'atto di citazione in opposizione e meglio illustrate in atti;

operare eventualmente la compensazione fra quanto dovuto all'attore opponente a tali titoli e quanto fosse eventualmente riconosciuto spettante alla *CP_11* revocando in ogni caso il Decreto Ingiuntivo opposto e condannando *Controparte_1* al pagamento della differenza accertata come spettante all'attore;

III. ordinare, ai sensi dell'art. 2884 c.c., la cancellazione delle ipoteche iscritte da *Controparte_1* sui beni immobili del Sig. *Parte_1* a cura e spese dell'opposta; condannare *CP_1* [...] ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. *Parte_1*

In via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui la

Fideiussione fosse ritenuta valida ed efficace e fosse accolta in tutto o in parte la domanda di *Controparte_1*

IV. dichiarare che il Sig. *Parte_1* per effetto della transazione intervenuta tra il Sig. *CP_10* e *Controparte_1* e dello scioglimento del vincolo di solidarietà, non è obbligato verso *Controparte_1* oltre la quota di asserita propria responsabilità e non risponde più in via solidale unitamente gli altri confideiussori per il residuo asserito debito;

In ogni caso:

V. respingere ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti del Sig. *Parte_1* da *Controparte_1* e suoi aventi causa, nonché dagli altri fideiussori.

VI. Con l'integrale rifusione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.

VII. In via istruttoria: previa revoca o modifica dell'ordinanza resa dal Tribunale di Brescia in data 21 giugno 2016 (G.U. Magnoli) nonché dell'ordinanza in data 27 luglio 2018 (G.U. Arrigoni), nonché della decisione di cui al verbale del 3 dicembre 2020 (G.U. Scaffidi):

A. ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e ricorrendo le condizioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.c.:

i. ordinare a *CP_1* e, ove dovesse occorrere, al Geometra *CP_12* l'esibizione, in copia, dei seguenti documenti:

- ricerca di mercato in zona attraverso un questionario, dalla quale sono emerse circa 30 manifestazioni di interesse fornito al perito di *CP_1* dai promotori dell'iniziativa menzionata nel doc. 49

CP_1 terza pagina;

- 30 manifestazioni di interesse menzionate nel doc. 49

CP_1 terza pagina;

- “relazione tecnica”, “estratti mappa (stralci)”, “planimetrie catastali (stralci)”, “estratti PRG” tutti allegati (ma non prodotti in giudizio) alla “perizia di stima” agli atti sub doc. 48-1 *CP_1*

- “relazione di perizia redatta dal Geom. *Persona_1* in data 10 novembre 2007” e relativi allegati, sempre menzionati nei SAL prodotti sub doc. 47 *CP_1* (la perizia risulterebbe sub doc. 47 *CP_1* ma è illeggibile e priva degli allegati).

B. disporre CTU suggerendosi la formulazione del seguente quesito:

Condotti gli opportuni accertamenti in loco, esaminati gli atti e documenti di causa, con particolare riferimento ai doc.ti 13, 31, 32, 33, 37, 38, da 12 a 27 prodotti dalla parte *Pt_1* e ai documenti n. 47, 48 e 49 prodotti da *CP_1* acquisita ogni altra ulteriore informazione e documento ritenuto opportuno, dica il CTU:

i. se la concessione del finanziamento effettuata da Bipop Carire S.p.A. e, poi, dal successore *Controparte_1* nei confronti di Villaggio Angelo Marzoli Resort S.r.l. e di cui al *Pt_2* sub doc. 13 *Pt_1* e ai documenti da 1 a 18 prodotti da *CP_1* nella fase monitoria sia avvenuta nel rispetto dei parametri di valore degli immobili previsti dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio in data 22 aprile 1995 (doc. 37, *Pt_1* e dalle Istruzioni di Vigilanza per le Banche emanate con la Circolare

di Banca d'Italia n. 229 in data 21 aprile 1999 (doc. 38, **Pt_1** ;

ii. quale fosse il valore dell'immobile menzionato nel Mutuo alla data del 20 novembre 2006 (data del Mutuo sub doc. 13 **Pt_1**);

iii. quali lavori e per quale valore siano stati effettuati medio tempore sull'immobile menzionato nel Mutuo sub doc. 13 **Pt_1**

iv. quale sia il valore attuale dell'immobile menzionato nel Mutuo sub doc. 13 **Pt_1**

C. dare atto, con ogni conseguente statuizione, della contestazione, in ogni loro parte – sia quanto alla provenienza e conformità all'originale, sia quanto alla data, sia, soprattutto, quanto al contenuto – della documentazione sub doc. 47 **CP_1** e delle “perizie di stima” in data 20.7.2006 e 21.9.2006 sub doc. ti 48 e 49 **CP_1** (cfr. prima memoria ex art. 183 c.p.c. Cassina).

Dell'appellata **CP_1**

In via preliminare:

– dichiarare inammissibile l'odierno appello per violazione dell'art. 342, comma 1, n. 1, c.p.c. e dell'art. 348-bis, c.p.c.;

Nel merito:

– accertare e dichiarare la legittima condotta della **CP_11** sotto ogni aspetto dedotto in giudizio da controparte, con riguardo alle eccezioni aventi ad oggetto i rapporti dedotti in giudizio e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 434/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona del Dott. Mauro Martinelli pubblicata il 23/02/2023 e notificata il 04/04/2023, rigettando integralmente l'appello avversario e ogni domanda mossa ex adverso,

per tutti i motivi esposti;

In via istruttoria:

– rigettare la richiesta istruttoria di CTU che controparte ha inteso riproporre, non solo perché già correttamente rigettata nel corso del giudizio di primo grado ma anche perché sarebbe in ogni caso inammissibile, irrilevante e influente, per le ragioni sopra esposte;

In ogni caso:

– Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio;

Dell'appellato/appellante CP_2

In via preliminare: si chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva ovvero dell'esecuzione della sentenza impugnata stante i gravi ed irreparabili pregiudizi che l'escussione della stessa potrebbe arrecare all'odierno esponente;

In via principale: in accoglimento del presente gravame, nonché dell'appello promosso dalle altre parti soccombenti nel giudizio di primo grado, si chiede la riforma della sentenza n. 434/2023 emessa dal Tribunale di Brescia e pubblicata in data 23.02.2023 affinché la Corte adita Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

In via principale e/o nel merito: A) accertare e dichiarare l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., con riferimento a tutte le somme pretese da Controparte_1 e dai suoi aventi causa, ivi incluse le somme richieste cui al contratto di mutuo; B) accertare e dichiarare la violazione, da parte di Controparte_1 dell'art. 1956, comma 1 cod. civ., avendo la stessa Controparte_13

[...] in data 20.11.2006 un'apertura di credito per € 38.000.000,00

alla garantita *Parte_3* ora fallita, pur essendo a conoscenza delle condizioni economiche della società garantita e, per l'effetto, 1) accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inadempimento e contrarietà norme di legge ed a buona fede della condotta tenuta dalla *CP_1* [...] per l'effetto statuire l'estinzione, l'invalidità, inefficacia e/o nullità, anche parziale, del mutuo e della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. *Controparte_3* in data 10.11.2006 con la conseguente liberazione dell'attore opponente da tutte le obbligazioni garantite in forza del predetto contratto di fideiussione; 2) statuire l'estinzione, l'invalidità, inefficacia e/o nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. *Controparte_3* ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., con la conseguente liberazione dell'esponente da tutte le obbligazioni garantite in forza del predetto contratto di fideiussione ovvero per gli importi erogati dalla Banca successivamente al 01.12.2009 ovvero, per le diverse ulteriori somme che verranno accertate dall'adito Giudice. Per l'effetto accertare che nulla è dovuto a *Controparte_1* e/o a i suoi aventi causa dal sig. *Controparte_3*, poi deceduto.

Rigettare, in ogni caso, tutte le domande, conclusioni ed eccezioni proposte nei confronti dell'odierno esponente dalla *CP_1* [...] e dalle altre parti in causa per tutti i motivi indicati in atti o stabilire il minor importo eventualmente dovuto dall'esponente alla luce delle risultanze di causa;

In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovessero essere rigettare le istanze formulate in via principale, per effetto della

transazione conclusa tra *Controparte_1* e *CP_10*, il dott. *Controparte_2* dichiara di volerne usufruire ex art. 1304, comma 1° cod. civ. con conseguente venir meno dell'intero debito vantato dall'ingiungente. Se del caso, accertare la minor somma eventualmente dovuta dal sig. *Controparte_3*, poi deceduto;

In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte in atti, da aversi qui integralmente richiamate e trascritte;

In ogni caso: rifusione integrale delle spese, diritti ed onorari del giudizio di primo e secondo grado oltre ad I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'avvocato Gianfranco Ceci che si dichiara antistatario.

Dell'appellato/appellante *CP_4*

In via preliminare: si chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva ovvero dell'esecuzione della sentenza impugnata stante i gravi ed irreparabili pregiudizi che l'escussione della stessa potrebbe arrecare all'odierno esponente;

In via principale: in accoglimento del presente gravame nonché dell'appello promosso dalle altre parti soccombenti in primo grado, si chiede la riforma della sentenza n. 434/2023 emessa dal Tribunale di Brescia e pubblicata in data 23.02.2023 affinché la Corte adita Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

In via principale e/o nel merito: A) accertare e dichiarare l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., con riferimento a tutte le somme pretese da *Controparte_1* e suoi aventi

causa, ivi incluse le somme richieste cui al contratto di mutuo; B) accertare e dichiarare la violazione, da parte di *Controparte_1* dell'art. 1956, comma 1 cod. civ., avendo la stessa *Controparte_13* [...] in data 20.11.2006 un'apertura di credito per € 38.000.000,00 alla garantita *Parte_3* ora fallita, pur essendo a conoscenza delle condizioni economiche della società garantita e, per l'effetto, 1) accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inadempimento e contrarietà norme di legge ed a buona fede della condotta tenuta dalla *CP_1* [...] per l'effetto statuire l'estinzione, l'invalidità, inefficacia e/o nullità, anche parziale, del mutuo e della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. *CP_4* in data 10.11.2006 con la conseguente liberazione dell'esponente da tutte le obbligazioni garantite in forza del predetto contratto di fideiussione; 2) statuire l'estinzione, l'invalidità, inefficacia e/o nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. *CP_4* ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., con la conseguente liberazione dell'attore opponente da tutte le obbligazioni garantite in forza del predetto contratto di fideiussione ovvero per gli importi erogati dalla Banca successivamente al 01.12.2009 ovvero, per le diverse ulteriori somme che verranno accertate dall'adito Giudice. Per l'effetto accertare che nulla è dovuto a *Controparte_1* e/o a i suoi aventi causa dal sig. *CP_4* .

Rigettare, in ogni caso, tutte le domande, conclusioni ed eccezioni proposte nei confronti dell'odierno esponente dalla *CP_1* [...] e dalle altre parti in causa per tutti i motivi indicati in atti o stabilire il minor importo eventualmente dovuto dall'esponente alla

luce delle risultanze di causa;

In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovessero essere rigettare le istanze formulate in via principale, per effetto della transazione conclusa tra *Controparte_1* e *CP_10*, il sig. *CP_4* dichiara di volerne usufruire ex art. 1304, comma 1° cod. civ. con conseguente venir meno dell'intero debito vantato dall'ingiungente. Se del caso, accertare la minor somma eventualmente dovuta dall'esponente.

In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte in atti, da aversi qui integralmente richiamate e trascritte;

In ogni caso: rifusione integrale delle spese, diritti ed onorari del giudizio di primo e secondo grado oltre ad I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'avvocato Gianfranco Ceci che si dichiara antistatario.

Dell'appellata *CP_5*

Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

In via principale:

- disattesa ogni contraria istanza (anche istruttoria), eccezione, deduzione e domanda rivolta nei confronti di *Controparte_5* e per essa quale mandataria *Controparte_6* ivi incluse, in particolare, quelle aventi a oggetto pretese restitutorie e/o risarcitorie nei confronti della cedente, sulle quali dichiara di non accettare il contraddittorio e di non subentrare nella posizione della

cedente, a cui dette pretese debbono continuare a essere rivolte;

- respingere tutti gli appelli proposti, in via principale e incidentale, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 434/2023, pubblicata in data 23.2.2023 (a definizione del giudizio rgn 20906/2014), per quanto rispettiva ragione, da *Parte_1*

CP_4 e dall'Eredità giacente del sig. *Persona_2* in persona del curatore dott. *Controparte_2*

- per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;

In ogni caso:

- con vittoria di spese di giudizio, oltre rimborso forfetario, cpa e iva come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Villaggio Angelo Marzoli Resort s.r.l. ("VAMR") ha stipulato in data 20.11.2006 con BIPOP Carire s.p.a. (poi incorporata in *Controparte_1* un contratto di mutuo fondiario per la somma di € 38.000.000,00, di cui effettivamente erogati € 18.929.700,00, finalizzato all'acquisto di un'area industriale e alla realizzazione di un progetto immobiliare. *Controparte_3* , *Parte_1* , *CP_10* [...], *CP_4* , *Controparte_8* e *CP_9* hanno rilasciato in data 10.11.2006 una fideiussione omnibus per l'importo massimo di € 38.000.000,00 a garanzia dei crediti vantati dalla banca nei confronti della debitrice principale.

Alla data del 13.2.2014 VAMR risultava debitrice della banca delle seguenti somme:

- 1) € 19.665.064,00, di cui € 18.929.700,00 per capitale e il

residuo per interessi, a titolo di mutuo;

- 2) € 1.109.090,32 quale saldo del conto corrente n. 34312-100384848, già conto corrente n. 60085/51, aperto con contratto del 14.11.2006, che regolava l'affidamento concesso in data 12.3.2007, prorogato in data 16.02.2011 fino al 30.9.2011;

- 3) € 2.000.000,00, quale saldo del conto corrente n. 1708051, a fronte dell'affidamento concesso in data 4.08.2008 e prorogato in data 6.05.2011 fino al 31.7.2011;

per un totale di € 22.774.154,30.

VAMR è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo il 13.2.2014.

La banca ha rivolto la sua pretesa monitoria nei confronti dei fideiussori nella misura massima di € 22.774.154,00, con richiesta di pagamento in solido per importi inferiori nei confronti di CP_10 CP_4 CP_3 Pt_1 in ragione del recesso da parte degli stessi dal rapporto di garanzia in un momento in cui era minore l'esposizione debitoria maturata da VAMR.

Ciascuno dei fideiussori ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 6392/2014, immediatamente esecutivo, e i giudizi sono stati riuniti.

A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno invocato:

- a) la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, in quanto il regolamento contrattuale contiene clausole di reviviscenza, di sopravvivenza, di deroga all'art. 1957 c.c. che sono riproduttive di quelle censurate dalla banca d'Italia;

- b) la nullità del contratto di mutuo fondiario ex artt. 38 ss. d.lgs.

385/1993, per contrarietà alla disciplina bancaria, stante l'asserito mancato rispetto del rapporto tra capitale mutuato e valore del bene ipotecato;

- c) la nullità del mutuo per usurarietà;
- d) la nullità della fideiussione asseritamente derivante dall'abusiva concessione del credito ravvisata nelle progressive erogazioni parziali di mutuo;
- e) la liberazione dalla fideiussione ex art. 1956 c.c. e comunque per mancato rispetto del canone di buona fede da parte di CP_1
- f) la liberazione della fideiussione ex art. 1957 c.c. per mancato rispetto del termine decadenziale nell'esercizio delle pretese creditorie;
- g) l'estinzione della fideiussione per fatto del creditore ex art. 1955 c.c., stante l'omessa informazione al garante circa l'effettuazione delle erogazioni parziali e dell'esposizione della debitrice principale (eccezione sollevata dagli opposenti Pt_1 e CP_10 ;
- h) la nullità della clausola n. 9 della Fideiussione (eccezione sollevata dall'opponente CP_10 .

CP_1 ha chiesto il rigetto delle opposizioni.

Nelle more del giudizio:

- CP_1 e CP_10 il 14.7.2016 hanno stipulato una transazione, la cui asserita efficacia liberatoria è stata invocata dagli altri opposenti;
- Controparte_3 è deceduto (il giudizio è stato riassunto nei confronti dei chiamati all'eredità e, successivamente, preso atto dell'avvenuta rinuncia all'eredità da parte degli stessi, nei confronti

della curatela dell'eredità giacente, la quale ha fatto propria l'opposizione originariamente proposta dal CP_3 ;

- il credito litigioso è stato ceduto da CP_1 a CP_5

[...] la quale è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. tramite la propria mandataria Controparte_6 facendo valere le ragioni dell'opposta;

- la cessionaria in data 24.1.2018 a seguito dell'omologazione del concordato fallimentare di VAMR ha percepito la somma di € 1.425.000,00.

La banca e l'intervenuta hanno chiesto il rigetto dell'opposizione e ridotto le pretese creditorie in misura corrispondente alla quota oggetto di transazione e alla somma ricevuta dalla cessionaria.

In via riconvenzionale, gli opposenti CP_4 CP_3 CP_8 e CP_9 hanno chiesto la condanna di CP_1 ex artt. 2043 e 2059 c.c. al risarcimento del danno asseritamente derivante dall'avvenuta segnalazione illegittima alla centrale rischi; Pt_1 ha chiesto il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. a fronte dell'inadempimento di CP_1 CP_10 ha chiesto il risarcimento del danno derivante dall'avvenuta violazione della disciplina antitrust; CP_10 ha chiesto la condanna degli altri condebitori al pagamento di quanto dovuto in via di regresso.

Il Tribunale di Brescia, con l'impugnata sentenza, ha così deciso:

- dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di CP_10

CP_10

- dichiara la nullità parziale del contratto di fideiussione oggetto di causa per violazione della normativa antitrust limitatamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza, deroga all'art. 1957 c.c.;

- rigetta le ulteriori domande degli opposenti;

- revoca il decreto ingiuntivo impugnato;

- condanna la curatela dell'eredità giacente di Controparte_3

Parte_1

CP_4

Controparte_8

CP_9

al

pagamento, in solido tra loro, della somma di € 14.041.416,70 oltre interessi come in parte motiva in favore dell'opposta, con effetti ex art. 111, comma 3, c.p.c. nei confronti dell'intervenuta;

- liquida le spese in € 40.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

- condanna la curatela dell'eredità giacente di Controparte_3

Parte_1

CP_4

Controparte_8

CP_9

al

pagamento, per ciascuno, di 4/5 delle spese liquidate come sopra, e conseguentemente condanna ciascuno di loro al pagamento di € 32.000,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in favore dell'opposta e dell'intervenuta, in solido tra loro;

- compensa le spese per il residuo 1/5;

- compensa le spese tra CP_10 da un lato, e gli altri opposenti, dall'altro.

Ha ritenuto il primo giudice:

- Sugli effetti della transazione stipulata da CP_10 nei confronti degli altri condebitori in solido: che, secondo la

giurisprudenza, l'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne; che, nella specie, l'oggetto della transazione stipulata tra CP_10 e CP_1 deve intendersi circoscritto alla quota disponibile del singolo fideiussore, posto che, come risulta dall'art. 7 transazione, "la transazione della controversia è da intendersi esclusivamente riferita a CP_10 e il presente accordo non produce effetto nei confronti degli altri debitori ingiunti, i quali restano solidalmente obbligati nei confronti di CP_1 per quanto di rispettiva ragione, in forza del decreto ingiuntivo..."; che, pertanto, l'art. 1304 c.c. non trova applicazione, atteso che l'oggetto del negozio transattivo è limitato alla sola quota del debitore solidale stipulante, che, per effetto del negozio, invece, il debito solidale viene ridotto dell'importo corrispondente alla quota transatta, nella misura che verrà in seguito specificato, con scioglimento del vincolo solidale tra CP_10 e gli altri condebitori;

- Sulla qualificazione del contratto di garanzia: che il regolamento negoziale all'art. 7 prevede sì l'obbligo di pagare "a prima richiesta", ma al contempo ammette implicitamente la facoltà dei

garanti di sollevare eccezioni in merito al rapporto garantito, come si evince dal riferimento alla possibilità di proporre opposizione (“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente a prima richiesta... anche in caso di opposizione”); che la natura accessoria, e non autonoma, del contratto di garanzia è poi confermata dal fatto che la previsione dell'obbligo del fideiussore di pagare "a semplice richiesta" non è assistita dalla formula "senza eccezioni" o da riferimenti equivalenti; che, perciò, deve ritenersi assorbita l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 9 fideiussione relativa alla previsione di una garanzia “a prima richiesta”;

- Sulla nullità della fideiussione derivante dalla violazione della normativa antitrust: che il regolamento negoziale riproduce pedissequamente le clausole censurate dalla banca d'Italia con il provvedimento citato n. 55 del 2 maggio 2005, collocandosi in effetti, sotto il profilo temporale, in un momento immediatamente prossimo rispetto a quello oggetto di accertamento; che la fideiussione sottoscritta dagli odierni opposenti costituisce l'esito, a valle, di un'intesa anticoncorrenziale, talché in definitiva deve essere affermata la nullità parziale, e non assoluta, del contratto per violazione della normativa antitrust in relazione all'art. 2 (reviviscenza), 6 (deroga 1957 c.c.), 8 (sopravvivenza) del regolamento negoziale; che, nella specie, quanto alla clausola di reviviscenza, nessuna allegazione è dato rinvenire; che, quanto alla clausola di sopravvivenza, accertata la sua nullità, deve escludersi che il garante sia tenuto a restituire anche nell'ipotesi di nullità del rapporto principale le somme erogate.

- Sull'asserita nullità del mutuo per superamento dell'importo finanziabile: che, secondo la giurisprudenza, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. vigilanza prudenziale, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto; che risulta, perciò, assorbito l'esame sul dedotto superamento del limite finanziabile, dal momento che la questione è insuscettibile di dar luogo a nullità del rapporto principale;

- Sull'asserita nullità del mutuo per concessione abusiva del credito: che, secondo la giurisprudenza, la concessione abusiva di credito individua l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere incautamente, credito in favore dell'imprenditore che versi in stato di insolvenza o comunque di crisi conclamata (L'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne

discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa); che, nella specie, gli oppositori non hanno allegato alcunché di pertinente in ordine alla situazione di crisi della debitrice principale, ma piuttosto hanno incentrato la doglianza sulla prospettata incongruenza tra l'entità delle somme erogate dalla mutuante e il ben più ridotto valore dell'opera realizzata mediante l'utilizzo di quelle somme (la circostanza, peraltro genericamente affermata, risulta inconferente rispetto alla fattispecie dedotta, attenendo essa, al più, al profilo dei ritardi nell'esecuzione dell'opera, e non a quello delle difficoltà economico finanziarie della debitrice principale); che, in ogni caso, l'abusiva concessione del credito non comporta in ogni caso alcuna nullità del rapporto principale, dando semmai luogo a risarcimento del danno;

- Sull'asserita estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c. e 1955 c.c.: che, secondo la giurisprudenza, nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione dalla garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito; che, nella specie, è mancata l'allegazione di un peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale al momento delle erogazioni di denaro contestate; che, al

contrario, al momento dell'erogazione delle varie tranches di mutuo (ultima al 22.7.2011) VAMR risultava regolarmente adempiente nel pagamento delle singole rate (prima rata insoluta 1.12.2011), circostanza per l'appunto scarsamente compatibile con il peggioramento delle condizioni richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 1956 c.c. ai fini della liberazione dalla garanzia; che, d'altro canto, non può nemmeno ritenersi esigibile in capo alla banca un onere specifico di richiedere la preventiva autorizzazione del fideiussore, dal momento che: a) le somme complessivamente erogate nelle varie tranches sono inferiori di quasi 20 milioni di euro rispetto alla somma complessivamente promessa in mutuo (38 milioni), esattamente coincidente con l'importo massimo garantito nella fideiussione; b) tutti i fideiussori erano direttamente o indirettamente partecipanti dell'intera operazione economica di VAMR, talché deve concludersi che, coesistendo nelle stesse persone le qualità di fideiussore e di amministratore o socio della società, la richiesta di credito da parte della persona obbligata a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione stessa del credito (tutti i garanti erano soci della debitrice principale in ragione della titolarità di partecipazioni in Re. CP_14 (titolare del 51% del capitale sociale di VAMR), di cui era amministratore Pt_1 e in CP_1 [...]

Controparte_16 (titolare del 49% del capitale sociale di VAMR), di cui era amministratore CP_10 CP_9 CP_4 CP_3 e Pt_1 sono stati addirittura componenti dell'organo gestorio di VAMR); che, secondo la giurisprudenza, il fatto del creditore, rilevante ai sensi

dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità soddisfattive del patrimonio del debitore; che, nella specie, assorbente il rilievo per cui non si è verificata alcuna perdita nel diritto di surrogazione o regresso, le circostanze dedotte dagli oppositori sono inconferenti rispetto alla fattispecie dedotta;

- Sull'asserita usurarietà dei rapporti garantiti: che le allegazioni sul punto, avanzate essenzialmente da CP_10 sono del tutto generiche, risultando esse circoscritte alla mera affermazione dell'illiceità del fenomeno generale dell'usura;

- Sulla decadenza dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c.: che l'accertata nullità parziale comporta l'applicabilità del termine decadenziale semestrale per l'esercizio della facoltà di CP_1 di rivolgere, nei confronti dei fideiussori, le pretese creditorie derivanti dai rapporti bancari di VAMR; che, con riguardo ai rapporti bancari relativi ai conti correnti assistiti da apertura di credito, i convenuti hanno correttamente individuato quale dies a quo del termine semestrale di decadenza quello di scadenza naturale delle due distinte aperture (31.7.2011, 30.9.2011); che dalle allegazioni e produzioni

documentali si ricava che la banca non ha tempestivamente assolto all'onere di rivolgere le sue pretese nei confronti della debitrice principale, risultando soltanto proposta la domanda di ammissione al passivo del fallimento VAMR ex art. 93 l.f. in data 18.4.2014; che, pertanto, la banca è decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c. dalla facoltà di rivolgere le pretese creditorie relative ai rapporti in questione nei confronti degli opposenti; che, con riguardo al contratto di mutuo, i convenuti hanno individuato quale dies a quo del termine decadenziale semestrale ex art. 1957 c.c. quello dell'1.12.2009, originariamente indicato nel regolamento negoziale quale termine per il completamento dell'opera da realizzare mediante le somme mutate, nonché termine entro cui sarebbe dovuta avvenire l'ultima erogazione di denaro da parte della banca; che, viceversa, il dies a quo deve essere individuato nel momento in cui il debito diviene esigibile; che non constano allegazioni circa l'avvenuta comunicazione di decadenza dal beneficio del termine o di avvenuta risoluzione del contratto; che, nel caso di mutuo, avendo questo carattere di contratto di durata, le diverse rate in cui il dovere di restituzione è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione con la conseguenza che il termine dell'art. 1957 c.c. decorre non dalla scadenza delle singole rate ma dalla scadenza dell'ultima rata; che il mutuo, concluso nel 2006, aveva durata trentennale; che, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine decadenziale ex art. 1957 c.c., non rileva la scadenza naturale dell'obbligazione restitutoria (2036), né la scadenza della prima rata di

mutuo rimasta insoluta (1.12.2011); che, ai suddetti fini, rileva invece l'art. 55, comma 2 l.f., ai sensi del quale i debiti pecuniari del fallito (come quelli relativi alla restituzione del mutuo) si considerano scaduti agli effetti del concorso alla data di dichiarazione del fallimento, che per VAMR è avvenuta il 13.2.2014; che la domanda della banca di ammissione al passivo per le somme dovute a titolo di mutuo è stata depositata il 18.4.2014 (circa due mesi dopo la data di fallimento), sicchè deve ritenersi che la banca non sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;

- Sulle domande risarcitorie proposte da CP_4 CP_3 CP_8 e CP_9 : che sono infondate le domande accessorie di risarcimento del danno imperniate su pretesi inadempimenti nonché sulla violazione della buona fede (sostanzialmente riconducibili: 1) alla mancata richiesta da parte della banca di autorizzazione a far credito a VAMR; 2) alla dedotta abusiva concessione di credito), per le medesime ragioni già esposte con riguardo alle domande principali; che sono infondate le domande di risarcimento del danno discendente dalla ritenuta illegittimità della segnalazione dei fideiussori in centrale rischi, attesa la sussistenza del debito nei confronti di CP_1 e, conseguentemente, la legittimità della segnalazione in centrale rischi; che sono infondate le domande di risarcimento del danno asseritamente discendente dalla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, non essendo stata nemmeno allegata e tantomeno dimostrata l'esistenza di un pregiudizio derivante da contrattazione priva di alternative per effetto di collusione tra gli imprenditori del

settore;

- Sulle somme dovute dai fideiussori: che dalla somma complessivamente ingiunta ai fideiussori di € 22.774.154,00 devono essere detratte: le somme richieste a titolo di apertura di credito (€ 1.109.090,00 per il conto corrente 34312/100384848 ed € 2.000.000,00 per il conto corrente n. 1708051); la quota transatta da CP_10 (1/6 di € 18.559.700,00, ossia € 3.093.283,33); l'importo di € 1.425.000,00, il cui pagamento deve essere imputato ai sensi dell'art. 1193 c.c. al debito di VAMR relativo al mutuo (essendo questo il debito già scaduto maggiormente oneroso rispetto ai debiti scaduti ugualmente garantiti dalla fideiussione omnibus relativi alle aperture di credito); che, in definitiva, la curatela dell'eredità giacente CP_3 Pt_1 , CP_4 CP_8 CP_9 sono tenuti a pagare in solido tra loro a CP_1 la somma risultante di € 14.041.416,70 oltre interessi in misura legale dalla data della domanda monitoria.

Parte_1 ha interposto appello avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi:

- 1) Mancata declaratoria di estinzione della Fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. in relazione al Mutuo per non avere il Tribunale ritenuto essere trascorso il periodo semestrale previsto dall'art. 1957, comma 1, dalla scadenza dell'obbligazione garantita senza azioni giudiziarie della Banca;

- 2) Mancata declaratoria di estinzione della Fideiussione ai sensi dell'art. 1956 c.c. in relazione al Mutuo e alle Aperture di Credito per non avere il Tribunale ritenuto che la CP_11 ha concesso ulteriore

credito a VAMR senza speciale autorizzazione del fideiussore;

- 3) Omesso esame o comunque erroneo mancato accoglimento della domanda risarcitoria di *Parte_1* in relazione alla condotta serbata da *Controparte_1* e suoi danti causa nella concessione del credito alla debitrice principale;

- 4) Mancato accoglimento della domanda ex art. 96, comma 2, c.p.c.;

- 5) Errata condanna in solido del Sig. *Pt_1* con gli altri confideiussori nonostante lo scioglimento del vincolo di solidarietà per effetto della transazione intervenuta tra *CP_1* e il Sig. [...]

CP_10

- 6) Erroneità della liquidazione delle spese di lite operata dalla Sentenza.

Controparte_2, in qualità di curatore dell'eredità giacente del sig. *Controparte_3*, ha interposto appello avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi:

- 1) Sulla mancata declaratoria di estinzione del contratto della fideiussione ex art 1957, comma 1, cod. civ. in relazione al mutuo per decorso del periodo semestrale;

- 2) Sulla mancata pronuncia di estinzione e/o nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1956, comma 1, cod. civ., in relazione al mutuo ed alle aperture di credito, sulla mancata estinzione del mutuo e delle aperture di credito oggetto di causa per violazione degli artt. 1418 e 1375 cod. civ..

CP_4 ha interposto appello avverso la suddetta

decisione per motivi identici a quelli del CP_2

Controparte_1 nonché CP_5 CP_5 e per essa quale mandataria Controparte_6 hanno resistito.

Controparte_8 , CP_9 e CP_10 non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.

Riuniti i tre appelli avverso la medesima sentenza, respinta l'istanza di sospensiva e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 8 luglio 2026 la causa è passata in decisione.

Nelle ulteriori more del giudizio Parte_1 ha rinunciato agli atti del giudizio di appello nonché all'azione, mentre [...] Controparte_5 ha accettato la rinuncia. Viceversa, Controparte_1 non ha accettato la rinuncia del Pt_1

MOTIVI DELLA DECISIONE

In mancanza di accettazione della rinuncia da parte di CP_1 [...] (cedente), soggetto del processo da cui non è stata estromessa malgrado l'intervento di Controparte_5 (cessionaria), non è possibile pervenire alla declaratoria di estinzione (parziale) del processo, la quale, infatti, richiede il consenso di tutte le parti.

Non è, quindi, possibile soprassedere allo scrutinio dell'appello del Pt_1 .

- I) L'appello del Pt_1

Con il **primo** motivo di appello il Pt_1 lamenta “*Mancata declaratoria di estinzione della Fideiussione ai sensi dell’art. 1957 c.c. in relazione al Mutuo per non avere il Tribunale ritenuto essere trascorso il periodo semestrale previsto dall’art. 1957, comma 1, dalla*

scadenza dell'obbligazione garantita senza azioni giudiziarie della Banca".

Osserva quanto segue:

- 1) Errata identificazione della scadenza dell'obbligazione garantita: che, secondo la più recente giurisprudenza, in caso di impegno a pagare a scadenze periodiche, l'obbligazione deve ritenersi scaduta con riferimento alle singole prestazioni dovute, e in tal caso il creditore è tenuto a valersi fin da allora dei rimedi di legge e di contratto nei confronti del debitore principale se non vuole perdere la garanzia; che la ratio alla base di tale principio è quella, omologa nelle norme di cui agli artt. 1956 e 1957 c.c., di evitare condotte scorrette in danno del garante; che nella vicenda in esame siamo di fronte non ad un mero inadempimento ma ad un inadempimento totale e prolungatosi per anni (almeno dal 2011 al 2014), a cui fa da contraltare una condotta di assoluta inerzia della **CP_11** che non ha assunto alcuna iniziativa né ai sensi del contratto (risolvendolo per inadempimento ex artt. 2 e/o chiedendo comunque l'immediata restituzione dell'intero ex art. 9) né a norma di legge (art. 1456, 1453, 1819 c.c.); che, pertanto, non è corretto affermare che la scadenza del debito da restituzione del **Pt_2** resti in ogni caso quella originaria (2036); che è pacifico e documentato che: (i) la debitrice principale si sia resa inadempiente all'obbligo di restituzione del Mutuo fin dal 2011 (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo **CP_1** § 7); e (ii) la **CP_11** abbia omesso di agire nei sei mesi decorrenti dalla scadenza delle prime rate insolute (la prima del 1.3.2011, art. 3, Atto di Proroga, doc. 20), richiedendo la restituzione

dell'intero debito alla debitrice inadempiente ed esercitando i propri diritti contrattuali e di legge;

- 2) Errata identificazione della scadenza dell'obbligazione garantita. Segue: che, anche ritenendo che il debito da mutuo non possa in astratto considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata o del fallimento del debitore se antecedente, in concreto vi è prova documentale che, contrariamente a quanto affermato nella Sentenza, l'intero importo era già scaduto e divenuto interamente esigibile ben prima del fallimento di VAMR; che, infatti, (i) le opere per cui il finanziamento fino ad € 38 milioni era stato concesso avrebbero dovuto concludersi entro il 1.12.2009 (art. 2, Mutuo) sotto pena di clausola risolutiva espressa; (ii) vi era un periodo di preammortamento per il pagamento di soli interessi pari a 36 mesi (2007-2008 2009); (iii) il periodo di ammortamento, con rate trimestrali di rimborso, prevedeva la prima rata in scadenza in data 1.3.2010 e così fino all'1.12.2036; che, con l'Atto di Proroga del 25.3.2008, senza spostare il termine ultimo per l'ultimazione delle opere sempre fissato per l'1.12.2009 (art. 2 del Mutuo): (i) si dà atto dell'avvenuta erogazione di € 14.216.700,00 e "la residua somma da erogarsi, pari ad Euro 23.783.300,00, si conviene espressamente che verrà erogata entro il termine del 30.11.2010" (art. 1, Atto di Proroga); (iii) il periodo di preammortamento è prorogato di 12 mesi, fino al 30.11.2010; (ii) il periodo di ammortamento è stato prorogato con la prima rata in scadenza il 1.3.2011 e così fino al 1.12.2036; che, a valle dell'Atto di Proroga, VAMR ha ricevuto ulteriori erogazioni fino all'ultima in data 22.7.2011, data alla quale il

debito in linea capitale (mai restituito) era pari ad € 18.929.700,00; che VAMR non ha mai rimborsato alcuna rata di ammortamento né alla prima scadenza prorogata del 1.3.2011 convenuta con l'Atto di Proroga, né successivamente per ciascun trimestre; che la prima rata inadempita per la restituzione del capitale non è quella al 1.12.2011, come erroneamente affermato in sentenza, ma quella dell'1.3.2011; che, peraltro, anche se la prima rata rimasta insoluta fosse quella del 1.12.2011 in luogo del 1.3.2011, nulla cambierebbe poiché vi sarebbe lo stesso una situazione di rilevante e continuato inadempimento protrattosi per anni e tollerato dalla CP_11 che, in conseguenza dei predetti inadempimenti, il credito da restituzione del Mutuo (per capitale ed interessi) alla data del fallimento di VAMR (febbraio 2014) era già esigibile per intero da lungo tempo, essendo VAMR decaduta dal beneficio del termine a norma di contratto; che l'art. 1186 c.c. prevede la decadenza dal beneficio del termine "se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse"; che, ai suddetti fini, non deve trattarsi di una situazione irreversibile analoga a quella rilevante a fini fallimentari, ma è sufficiente una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte del debitore di far fronte ai propri impegni; che, ai sensi dell'art. 1819 c.c., "Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero; che, ai sensi del

Mutuo e dell'Atto di Proroga, non era necessaria alcuna comunicazione alla debitrice per determinare la decadenza dal beneficio del termine; che, con disposizione pattizia contenuta sia nel Mutuo (art. 9) sia nell'Atto di Proroga (art. 5), il verificarsi dei fatti rilevanti ex art. 1186 c.c. "costituisce decadenza dal beneficio del termine", ossia determina questo effetto in automatico, restando in tal caso la Banca libera ed avendo titolo (qui sì con una mera facoltà) di chiedere alla debitrice l'immediata restituzione di tutto quanto dovuto; che, in ogni caso, ove la Banca decida di non esigere quanto spettante per effetto del grave e prolungato inadempimento promuovendo le proprie istanze verso il debitore principale (e quindi agendo per la restituzione dell'intero e/o risolvendo il contratto), la stessa non può poi rivalersi sul fideiussore; che, nella specie, VAMR non ha mai completato le opere nel termine convenuto, mai prorogato, dell'1.12.2009, e ha omesso di rimborsare alla CP_11 tutte le rate trimestrali di ammortamento (art. 3, Mutuo) a partire dalla prima dovuta, in virtù dell'art. 3 dell'Atto di Proroga, alla data dell'1.3.2011; che, alla data del fallimento del 13.2.2014, VAMR era inadempiente a tutti i propri obblighi in forza del Mutuo da molti anni, in stato di insolvenza (poi dichiarata), e certamente decaduta dal beneficio del termine della rateazione ai sensi delle citate disposizioni contrattuali; che, *ad abundantiam*, a dimostrazione dell'esistenza di una situazione rilevante ex art. 1186 c.c. per gli effetti di cui agli artt. 9 del Mutuo e 5 dell'Atto di Proroga almeno dal 2011, VAMR era inadempiente anche alla restituzione degli importi anticipati dalla CP_11 con la Prima e con la Seconda Apertura di Credito, il patrimonio

netto in discesa vertiginosa dal 2010, e VAMR aveva depositato un ricorso per ammissione a concordato preventivo con riserva (c.d. in bianco); che sussistevano altresì specifiche ipotesi comportanti, per convenzione (art. 9 del Mutuo), decadenza dal beneficio del termine, quali l'inadempimento ai propri impegni creditizi, la richiesta di ammissione a procedure concorsuali o il verificarsi di eventi tali da modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione economica, finanziaria o patrimoniale della parte mutuataria rispetto a quella dell'ultimo bilancio; che il termine "istanze" contenuto nell'art. 1957, comma 1, c.c. va interpretato nel senso che è preciso onere del creditore la proposizione di azione giudiziale per il recupero del credito, senza che possano ritenersi sufficienti l'invio di diffide o altre richieste stragiudiziali, peraltro non inviate dalla Banca; che già in allora (2011 e anni immediatamente successivi), essendo divenuta esigibile l'obbligazione di restituzione del Mutuo, la CP_11 avrebbe dovuto proporre le istanze giudiziali richieste dall'art. 1957 c.c. e, più in generale, esercitare i diritti conferiti dal contratto e dalla legge, anche a tutela dei garanti.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato, e ciò per due ordini di ragioni: a) la censura non attinge la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, e come tale è inammissibile; b) in ogni caso, la censura è infondata anche nel merito.

- a)) La censura non attinge la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, e come tale è inammissibile.

Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza ex

art. 1957 c.c. sollevata dai garanti, in quanto ha ritenuto che il *dies a quo* del termine di sei mesi, entro cui il creditore deve promuovere le sue istanze nei confronti del debitore principale, nel caso concreto va individuato nella data della dichiarazione di fallimento del debitore medesimo (13 febbraio 2014), con la conseguenza che la banca, mediante la presentazione dell'istanza di ammissione al passivo del 18 aprile 2014, non è incorsa in alcuna decadenza. Il giudice di primo grado ha imperniato tale decisione sul disposto di cui all'art. 55 co. 2 legge fallimentare, secondo cui "*I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento*", precisando - nel contesto - che il *dies a quo* deve essere individuato nel momento in cui il debito diviene esigibile, e che nel contratto di mutuo il termine di cui all'art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell'ultima rata.

L'appellante, per contro, sostiene che il *dies a quo* va individuato nel momento (1 dicembre 2011) in cui il debitore principale ha interrotto il pagamento delle rate del mutuo. A tale proposito osserva che, in caso di obbligazione di pagamento a scadenze periodiche, l'obbligazione deve ritenersi scaduta con riferimento alle singole prestazioni dovute e rimaste inadempite; che la tesi sostenuta dal primo giudice, secondo cui la scadenza dell'obbligazione si ha soltanto con la scadenza dell'ultima rata (nella specie: 2036), comporterebbe conseguenze inaccettabili, ossia il mantenimento dell'impegno del fideiussore per un lunghissimo arco di tempo, di contro alla *ratio* della norma, che è quella di salvaguardare il garante

di fronte all'inerzia del creditore; che il contratto di mutuo prevede espressamente talune ipotesi al verificarsi delle quali si ha l'automatica decadenza dal beneficio del termine.

La Corte osserva che la censura non si confronta con la sentenza impugnata.

Infatti, la decisione ha respinto l'eccezione di decadenza non già perché ha ritenuto che l'obbligazione scadesse nel 2036 (scadenza naturale del contratto mutuo), ma perché ha ritenuto che l'obbligazione fosse già scaduta nel 2014 (dichiarazione di fallimento del debitore principale), in forza della previsione di cui all'art. 55 co. 2 legge fallimentare.

L'appellante non ha confutato tale passaggio motivazionale, muovendo la sua doglianza dall'erroneo presupposto secondo cui il giudice di primo grado avrebbe sposato la tesi secondo cui il termine – in ogni caso - inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, così protraendo *ad libitum* l'impegno del fideiussore.

Nessuna contestazione è stata, invece, sollevata in ordine alla decisiva osservazione che, nella fattispecie concreta, l'obbligazione deve considerarsi scaduta alla data della dichiarazione di fallimento della debitrice principale.

La censura, pertanto, difetta di specificità.

- b) In ogni caso, la censura è infondata anche nel merito.

Il Tribunale ha ritenuto che, nella fattispecie concreta, la scadenza dell'obbligazione deve essere individuata nella data della dichiarazione di fallimento del debitore principale, giacché è in tale

data che si verifica – per tutti i creditori nonchè per legge – la decadenza dal beneficio del termine.

La Corte osserva che tale motivazione è pienamente condivisibile.

In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 24296 del 16/10/2017: *“In caso di fallimento del debitore principale, per evitare la decadenza dalla garanzia prevista dall'art. 1957, comma 1, c.c., il creditore, se è stato pattuito il beneficio di escussione ex art. 1944, comma 2, c.c., deve necessariamente proporre domanda di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale, mentre, in mancanza di tale pattuizione (c.d. fideiussione solidale), ha facoltà di agire, a sua scelta, indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito, insinuandosi al passivo del fallimento, ovvero nei confronti del garante nelle forme ordinarie”*. Conforme Sez. 1 - , Ordinanza n. 8733 del 02/04/2025: *“In tema di concordato preventivo, il termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c. ed avente lo scopo di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, poiché in tale momento l'obbligazione può dirsi scaduta, stante l'espresso richiamo operato dall'art. 169 l.fall. all'art. 55, comma 2, l.fall.”*).

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che la previsione dell'art. 55 co. 2 L. Fall. costituisce attuazione nell'ambito fallimentare dell'istituto della decadenza dal beneficio del termine di cui

all'art. 1186 c.c., ed è volta ad assicurare la *par condicio creditorum*, ossia a consentire il concorso tra tutti i creditori del fallito, anche se titolari di crediti che, altrimenti, secondo la fonte da cui traggono origine, non sarebbero scaduti e quindi azionabili. Ha precisato che il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata soltanto a condizione che l'obbligazione sia unica e la divisione in rate costituisca solo una modalità di pagamento per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionare il debito in una serie di autonome obbligazioni; traendone la conclusione che, nel caso di fallimento, viene meno una delle condizioni sopra indicate, perchè il pagamento rateale non è più possibile. Infine, ha aggiunto che la scadenza immediata e automatica dei debiti pecuniari del fallito riguarda anche l'obbligazione del fideiussore, sebbene la previsione di cui all'art. 55 L. Fall., comma 2, sia dettata "agli effetti del concorso", specificando che, infatti, la scadenza automatica dei debiti del fallito determinata dall'art. 55 L. Fall. – la quale opera tanto per le obbligazioni soggette a termine ma non ancora scadute, quanto per le obbligazioni per le quali non è previsto un termine - spiega ogni effetto proprio di essa, ivi compreso quello di cui all'art. 1957 c.c., poichè la detta disposizione, con la dizione "ai fini del concorso", ha voluto specificare l'intento di raggiungere una omogeneità della massa passiva, quanto alla esigibilità dei crediti concorrenti, ma non ha voluto affatto limitare le conseguenze connaturali al fatto giuridico della scadenza di una obbligazione; traendone la conclusione che l'effetto previsto dall'art. 55 L. Fall. si estende anche al fideiussore, in quanto la

sua obbligazione è accessoria rispetto a quella principale, e che l'apertura del fallimento determina una modifica legale dell'obbligazione principale che si estende all'intero rapporto, e quindi produce effetti pure nei confronti dell'obbligato in solido.

Con il **secondo** motivo di appello il Pt_1 lamenta “*Mancata declaratoria di estinzione della Fideiussione ai sensi dell’art. 1956 c.c. in relazione al Mutuo e alle Aperture di Credito per non avere il Tribunale ritenuto che la Banca ha concesso ulteriore credito a VAMR senza speciale autorizzazione del fideiussore*”.

Osserva quanto segue:

- 1) Mancata considerazione del comportamento del creditore a valle della concessione del credito: che è erroneo l’assunto secondo cui l’indagine su quando sia stato erogato l’“ulteriore credito” di cui all’art. 1956 c.c. vada limitata “al momento delle erogazioni di denaro contestate” e senza tener conto del comportamento successivo del creditore; che, infatti, secondo la giurisprudenza, allorché in un rapporto garantito da fideiussione per obbligazioni future “si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell’interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del

principio cui si ispira l'art. 1956 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia"; che, sempre secondo la giurisprudenza, "L'ipotesi contemplata dalla norma - che cioè il creditore, senza autorizzazione del fideiussore, abbia "fatto credito" al terzo pur sapendo che le condizioni patrimoniali di costui sono frattanto significativamente peggiorate - non può essere riferita alla sola instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra il creditore ed il terzo, cui si estenda la garanzia per debiti futuri in precedenza prestata dal fideiussore, ma abbraccia anche il modo in cui il creditore gestisce un rapporto obbligatorio già instaurato col terzo, coperto dalla garanzia fideiussoria, quando ne derivi un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio cui è esposto il garante di non poter più utilmente rivalersi sul debitore di quanto eventualmente abbia dovuto corrispondere al creditore"; che l'inerzia e tolleranza della Banca dal 2011 al 2014 in una situazione di totale e palese inadempimento di VAMR, con nessuna opera realizzata sul sito (neppure finito di pagare) e numerose rate insolute, rappresentava senza dubbio "ulteriore credito" concesso alla debitrice principale ai fini di cui all'art. 1956 c.c., ciò anche se detta condotta è stata successiva rispetto all'ultima erogazione di somme a VAMR del luglio 2011;

- 2) Il peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale: che il Pt_1 contrariamente a quanto affermato

in sentenza, aveva analiticamente allegato come vi fosse piena evidenza del peggioramento progressivo delle condizioni economiche di VAMR; che, infatti, il termine previsto dal Mutuo per il completamento del resort (con 113 appartamenti terminati e pronti alla vendita), assistito da clausola risolutiva espressa nell'interesse della CP_11 scadeva il 1.12.2009 e a tale data (e mai in seguito) alcuna opera era stata realizzata, in ciò concretandosi un primo grave inadempimento di VAMR; che, dalla relazione del curatore fallimentare della VAMR, era emerso che l'operazione immobiliare intrapresa era velleitaria e rischiosa; che ancora nel 2008 non si era realizzato nulla; che il valore di mercato dell'area era infimo malgrado gli asseriti incrementi, che non erano rispondenti al vero le generiche attestazioni relative agli Stati Avanzamento Lavori effettuate dalla Banca, che già nel 2008 allorquando la Banca ha concesso l'Atto di Proroga in data 25.3.2008 vi era una situazione di evidente incapacità di VAMR di far fronte al progetto; che nei bilanci il patrimonio netto di VAMR era in costante e progressiva discesa; che gli inadempimenti al Pt_2 erano già manifesti per mancata realizzazione delle opere entro il 2009 e, in ogni caso, la prima rata insoluta è quella del 1.3.2011, mentre la CP_11 ha continuato ad erogare credito (€ 550.000,00 + € 370.000,00) fino al 22.7.2011, per poi omettere per anni ogni iniziativa;

- 3) Irrilevanza dell'importo massimo garantito ai fini dell'accertamento dell'esistenza della "speciale autorizzazione": che il fatto che la Fideiussione fosse una garanzia omnibus per obbligazioni

future fino a concorrenza di € 38 milioni non rende meno pregnante, anzi accentua, il dovere della Banca di agire con diligenza, prudenza e buona fede e munirsi di speciale autorizzazione ove intenda tollerare l'inadempimento del debitore; che, al contrario, l'art. 1956 c.c. non fa alcuna distinzione sull'entità del credito concesso in rapporto al massimo teorico garantito (da indicare a pena di nullità ex art. 1938 c.c.), limitandosi a stabilire che la fideiussione si estingue qualora, in concreto, il creditore conceda ulteriore credito al debitore principale "pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito"; che, nella vicenda in esame, **CP_1** (i) prima, ha erogato e prorogato credito ad un debitore principale le cui "condizioni patrimoniali [...] erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito" (art. 1956, comma 1) e che non aveva realizzato pressoché alcuna opera in violazione dell'art. 2 del Mutuo nel termine del 1.12.2009; (ii) dopo, allorché VAMR ha iniziato, prevedibilmente, a rendersi inadempiente anche alla restituzione delle somme mutate (marzo 2011) e degli affidamenti (luglio-settembre 2011), ha omesso di assumere iniziative ed è rimasta del tutto inerte fino al fallimento del febbraio 2014, confidando evidentemente, quanto illegittimamente, sul patrimonio del fideiussore;

- 4) Mera qualità (venuta meno nel 2012) di socio di capitali indiretto di VAMR del Sig. **Pt_1** che il Sig. **Parte_1** è mero socio di capitali di Nuro S.r.l. (con il 49%), a sua volta socia al

50% di RE Orobica S.r.l., titolare a sua volta del 51% della debitrice principale VAMR solo fino al 2012; che in data 19.10.2012 RE Orobica ha ceduto a *Controparte_17* (società riferibile al dominus dell'operazione Sig. Trombin) la propria partecipazione in VAMR, uscendo definitivamente dall'investimento; che il *Pt_1* pure membro del C.d.A. di RE Orobica, non aveva né ha mai avuto alcun potere esecutivo; che il medesimo non è mai stato nel C.d.A. di VAMR se non per pochi mesi, dal 21.3.2012 al 30.10.2012, cessazione poi iscritta il 2.11.2012, senza alcuna delega o potere; che, nel brevissimo periodo in cui *Parte_1* ha ricoperto detta carica in VAMR, le erogazioni di denaro in favore della società da parte della *CP_11* erano già terminate; che, inoltre, in data 6.11.2012 il Sig. *Pt_1* è addirittura receduto formalmente dalla Fideiussione; che il garante *Pt_1* non ha né richiesto né autorizzato ulteriori concessioni di credito alla Banca né ha mai orientato la condotta della Banca a tollerare l'inadempimento di VAMR fino al fallimento (febbraio 2014).

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. sollevata dai garanti per tre ordini di ragioni, ciascuna logicamente autonoma e giuridicamente idonea a fondare il *decisum* anche isolatamente: a) gli opposenti non hanno allegato un peggioramento delle condizioni economiche della debitrice al momento delle erogazioni di denaro contestate; al contrario, al momento dell'ultima erogazione di denaro effettuata la debitrice

risultava regolarmente adempiente al pagamento delle singole rate; b) non vi è stata nemmeno la concessione di ulteriore credito, perché le varie tranches erogate erano – tutte e nel complesso - inferiori alla somma complessivamente promessa a mutuo; c) la speciale autorizzazione del fideiussore, nella specie, non era necessaria, dato che tutti i garanti erano, direttamente o indirettamente, partecipi dell'operazione economica intrapresa dalla debitrice principale.

La Corte osserva che il *Pt_1* è stato (indirettamente) socio nonché amministratore di RE Orobica (controllante di VAMR), oltre che amministratore (sia pure per un breve periodo) della stessa VAMR. I bilanci di VAMR hanno sempre esposto i finanziamenti di *CP_1* e quindi sono sempre stati a disposizione sia di RE Orobica che del *Pt_1* il quale ultimo, nelle qualità *ut supra*, ne ha sempre potuto monitorare l'evoluzione.

Si tratta, dunque, di un soggetto il quale – come puntualmente sottolineato dal Tribunale – ha partecipato, direttamente o indirettamente, all'operazione economica intrapresa dalla debitrice principale, essendo intraneo alla medesima. Tale circostanza appare idonea a far presumere una piena conoscenza delle condizioni economico-finanziarie della società garantita.

In tali casi la speciale autorizzazione per la concessione di ulteriore credito non è affatto necessaria, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sia per il caso del fideiussore – amministratore (Sez. 1, Sentenza n. 3761 del 21/02/2006: “La banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà

economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore”; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7444 del 23/03/2017: “Nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa; tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito”; Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023: “La banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale. (Nella specie, la

S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore)”), sia per quello del fideiussore – socio (Sez. 1, Sentenza n. 2902 del 15/02/2016: “Il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l'istituto bancario creditore dall'osservanza dell'onere impostogli dall'art. 1956 c.c., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità di quest'ultima a causa della condotta dell'amministratore. In tale situazione, infatti, per un verso, non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione)”).

La censura di cui all'art. 1956 c.c. sollevata dall'appellante è, dunque, infondata solo per questa assorbente ragione.

Con il **terzo** motivo di appello il Pt_1 lamenta “Omesso esame o comunque erroneo mancato accoglimento della domanda risarcitoria di Parte_1 in relazione alla condotta serbata da Controparte_1 e suoi danti causa nella concessione del credito alla debitrice principale”.

Premesso che il comportamento della Banca che superi i limiti di finanziabilità violando la normativa di settore, pur non determinante nullità del contratto, resta sempre un fatto illegittimo e fonte di responsabilità, osserva quanto segue:

- 1) Omesso esame o, in subordine, assenza di motivazione: che solo in forza del Mutuo la CP_11 ha erogato a VAMR € 18.929.700,00 per capitale, con garanzia su un bene che, nella migliore delle ipotesi, come risulta dalla perizia della curatela prodotta agli atti, vale, dopo tutti gli asseriti lavori, non più di € 1.870.000,00; che non è ipotizzabile che un terreno ex industriale inquinato, con bonifiche e demolizioni da effettuare e con costruzioni tutte da realizzare e vendere avesse all'epoca del Mutuo un valore di € 13.500.000,00; che, pertanto, è contestato che potesse essere lecitamente erogato a VAMR l'80% (limite finanziabile per legge) di detto valore, che sarebbe stato peraltro pari a € 10.800.000,00 e non a € 11.200.000,00 effettivamente erogati; che il rapporto tra somme erogate e valore del bene garantito, già del tutto incongruo rispetto ai parametri legali al momento della prima tranche di € 11.200.000,00, si è poi ancor più dilatato con i successivi (in realtà pressoché inesistenti) "stati di avanzamento"; che, infatti, dopo gli asseriti lavori, i periti di parte Pt_1 e del Fallimento VAMR hanno registrato un valore pari a circa 1/10 del valore del solo terreno a suo tempo acquistato da VAMR e finanziato dalla CP_11 che la documentazione offerta da CP_1 a giustificazione del proprio operato è del tutto inidonea allo scopo; che al fine si rende necessaria, e la Sentenza ha omesso erroneamente di disporre: (a) una CTU che

accerti in fatto se la condotta della Banca sia stata rispettosa dei limiti di legge (si veda il quesito tecnico riproposto in calce al presente atto);

(b) l'accoglimento delle istanze di esibizione di documentazione tecnica svolte dal Sig. *Pt_1* che la *CP_11* si è dunque condotta in modo illegittimo nella concessione del credito a VAMR e nella successiva inerzia di fronte all'inadempimento manifesto della debitrice principale; che tale comportamento viola sia il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di garanzia, con conseguente inadempimento alla Fideiussione (art. 1375 c.c.), sia la regola generale del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c.; che l'elemento soggettivo è anch'esso sussistente quantomeno a titolo di colpa, grave e connotata dal fatto che la *CP_11* è tenuta alla diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, quale operatore professionale sottoposto a vigilanza nell'esercizio di un'attività costituzionalmente rilevante; che il danno subito direttamente dal fideiussore è pari a tutti gli importi che risultassero essere stati abusivamente erogati (in tesi di parte appellante: tutti, fin dall'iniziale erogazione della prima tranche di € 11.200.000,00), maggiorati degli interessi, e che oggi il fideiussore *Parte_1* si trova a dover corrispondere in forza della Fideiussione, senza potersi rivalere in via di regresso contro il debitore fallito; che sussiste il nesso causale immediato e diretto ai sensi dell'art. 1223 c.c.;

- 2) In subordine: erroneo rigetto implicito: che, a voler ritenere un rigetto implicito della domanda risarcitoria del Sig. *Pt_1*, tale rilievo sarebbe comunque erroneo.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

Nel giudizio di primo grado l'appellante non ha proposto alcuna domanda di risarcimento del danno in relazione al superamento del limite di finanziabilità del mutuo, ma semmai in relazione alla concessione abusiva del credito.

Il Tribunale ha respinto la seconda domanda, con statuizione che non è stata impugnata.

La prima domanda è nuova, e come tale inammissibile.

In ogni caso, il limite di finanziabilità ex art. 38 co. 2 tub non costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario (Sez. U - , Sentenza n. 33719 del 16/11/2022: *“In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”*), sicchè pare assai arduo inferire dalla sua eventuale violazione una pretesa suscettibile di dar luogo ad un risarcimento.

D'altro canto, non è dato neppure comprendere quale sarebbe il

danno discendente dal presunto sovrafinanziamento.

Le istanze istruttorie dedotte dall'appellante a supporto del motivo (esibizione e ctu) sono, perciò, irrilevanti.

Di “concessione abusiva del credito” non vi è più ragione di discutere.

In ogni caso, nella fattispecie concreta non ne ricorrono certamente i presupposti.

La concessione abusiva del credito richiede, oltre al dolo o alla colpa del finanziatore, una situazione di difficoltà economica del finanziato (Sez. 1 - , Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021: *“L'erogazione del credito che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa”*). Qui, viceversa, si è trattato dell'erogazione di un finanziamento ad una società appena costituita, che non versava in alcuna situazione di crisi irreversibile.

Con il **quarto** motivo di appello il Pt_1 lamenta “*Mancato accoglimento della domanda ex art. 96, comma 2, c.p.c.*”. Osserva che, per effetto dell'illegittima condotta della CP_11 che, senza la “normale prudenza” (art. 96, comma 2, c.p.c.), ha iscritto garanzie sulla base di un titolo monitorio emesso in forza di una Fideiussione parzialmente nulla, il Sig. Pt_1 non ha potuto godere né disporre per 9 anni (e non

può disporre tuttora), dei propri beni, oggetto di ipoteca giudiziale e/o pegno a favore di **CP_1** tra cui la partecipazione al 49,4% in Nuro S.r.l.; che l'ammontare del danno subito dal Sig. **Pt_1** che si configura nella mancata disponibilità del valore dei beni sopra individuati ed è suscettibile di aggravarsi in caso di espropriazione, è sussistente nell'an e può essere determinato in via equitativa nel quantum ai sensi dell'art. 1226 c.c., suggerendosi come criterio l'applicazione degli interessi "compensativi" su somme pari ai valori bloccati a garanzia.

Il motivo è infondato.

La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. sussiste nel caso di soccombenza della parte che ha agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave (co. 1) nonché nel caso in cui sia accertata l'inesistenza del diritto in forza del quale la parte ha iscritto ipoteca giudiziale (co. 2).

Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie, dato che la **CP_11** è risultata parzialmente vittoriosa in virtù di un diritto esistente.

Con il **quinto** motivo di appello il **Pt_1** lamenta "*Errata condanna in solido del Sig. **Pt_1** con gli altri confideiussori nonostante lo scioglimento del vincolo di solidarietà per effetto della transazione intervenuta tra **CP_1** e il Sig. **CP_10***".

Osserva che, secondo la giurisprudenza, in caso di transazione fra uno dei coobbligati ed il danneggiato, l'art. 1304 c.c., comma 1, si applica soltanto se la transazione abbia riguardato debito solidale, mentre, laddove l'oggetto del negozio transattivo sia limitato alla sola quota del debitore solidale stipulante, la norma resta inapplicabile; che, tuttavia,

in tal caso, sempre secondo la giurisprudenza, per effetto della transazione, il debito solidale viene ridotto dell'importo corrispondente alla quota transatta, producendosi lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali, di conseguenza, rimangono obbligati nei limiti della loro quota; che la sentenza ha condannato tutti i fideiussori in solido tra loro mentre, alla luce dello scioglimento del vincolo solidale per effetto della transazione **CP_10** avrebbe dovuto limitare la condanna nei limiti della quota di ciascun garante e, quanto al Sig. **Pt_1** ad 1/5 (cinque essendo i fideiussori superstiti: **Pt_1** **CP_3** **CP_8** **CP_9** , **CP_4** di qualunque somma ritenuta dovuta alla **CP_11**

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha correttamente detratto dall'importo del credito la quota transatta dal **CP_10**

La transazione del **CP_10** ha riguardato la sola quota del condebitore solidale, non già l'intero debito, come si desume chiaramente dal testo contrattuale (art. 7): *“La transazione della controversia è da intendersi esclusivamente riferita a **CP_10** e il presente accordo non produce effetto nei confronti degli altri debitori ingiunti, i quali restano solidalmente obbligati nei confronti di **CP_1** per quanto di rispettiva ragione, in forza del decreto ingiuntivo di cui alla lettera A) in premessa, ferma e impregiudicata, quindi, ogni azione e ragione di **CP_1** per ulteriori quote di credito solidale nei confronti degli altri coobbligati in solido, restando per questi ultimi esclusa ogni facoltà di profittare del presente accordo*

transattivo ex art. 1304 c.c.”. Si è trattato, quindi, di una transazione “parziale” (Sez. U, Sentenza n. 30174 del 30/12/2011: “Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto. La norma di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti. La conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con un solo dei debitori, che opera anche nei confronti del condebitore il quale dichiara di voler profittare della transazione, non può essere impedita dall'inserimento nel medesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre dell'anzidetto diritto potestativo che la legge attribuisce ad un terzo estraneo al vincolo negoziale).

Pertanto, la transazione in argomento non ha comportato lo scioglimento del vincolo solidale nei confronti degli altri condebitori, i quali ne sono rimasti estranei e rimangono solidalmente obbligati nei

confronti del creditore.

Corretta appare, dunque, la condanna del **Pt_1** in solido unitamente agli altri fideiussori rimasti.

Con il **sesto** motivo di appello il **Pt_1** lamenta “*Erroneità della liquidazione delle spese di lite operata dalla Sentenza*”. Osserva che, con riguardo alla soccombenza parziale (4/5) disposta dalla Sentenza, una volta accolto auspicabilmente il presente appello, le spese di lite dovranno essere poste integralmente a carico di **CP_1** e della sua avente causa **CP_6**, quale mandataria di **CP_5** che, con riguardo alla statuizione della Sentenza per cui “A fronte delle domande di regresso avanzate da **CP_10** verso gli altri condebitori – infondate – nessuna difesa specifica o domanda di rigetto è stata proposta da questi ultimi, talché sussistono i presupposti per la compensazione delle spese”; tali presupposti non sussistono in quanto il Sig. **Pt_1** aveva chiesto espressamente che fossero respinte le domande (infondate) proposte dagli altri confideiussori, incluso **CP_10** dovendo dunque trovare applicazione il principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c..

Il motivo è infondato.

Il **Pt_1** è risultato soccombente nel rapporto con la banca anche in questo grado di giudizio, e quindi non può pretendere una revisione del regolamento delle spese contenuto nella sentenza “*una volta accolto auspicabilmente il presente appello*”.

Il **Pt_1** aveva, a sua volta, proposto in via subordinata una (infondata) domanda di regresso nei confronti degli altri confideiussori,

ragione per cui la decisione di compensazione delle spese *in parte qua* è corretta alla luce della reciproca soccombenza.

- II) L'appello del CP_2 e del CP_4

Con il **primo** motivo di appello il CP_2 e il CP_4 “*Sulla mancata declaratoria di estinzione del contratto della fideiussione ex art. 1957, comma 1, cod. civ. in relazione al mutuo per decorso del periodo semestrale*”, osservano che avevano individuato il dies a quo del termine decadenziale semestrale ex art. 1957 cod. civ. nella data del 01.12.2011, avendo da tale data il debitore principale omesso di provvedere al pagamento delle rate del mutuo; che, per contro, il primo atto di intervento effettuato dalla CP_11 era quello del 18.04.2014, con il deposito della domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 legge Fall.; che, secondo la giurisprudenza, in caso di impegno a pagare a scadenze periodiche, l'obbligazione deve ritenersi scaduta con riferimento alle singole prestazioni dovute; che, seguendo l'orientamento espresso dal Giudice di primo grado, verrebbe di fatto premiata la totale inerzia della Banca che ben potrebbe deliberatamente decidere di non agire nei confronti del debitore principale gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni anche per 25 anni (come nella fattispecie in esame, ossia dalla data del primo inadempimento, 2011, sino alla scadenza dell'obbligazione del contratto di mutuo, 2036) e solo al temine della scadenza originalmente pattuita (2036), l'istituto di credito potrebbe sempre far salva la clausola di decadenza semestrale prevista ex lege e, poi, agire nei confronti del fideiussore per un importo assai elevato; che la ratio della norma riposa sulla tutela

del fideiussore dall'incertezza che deriva dal ritardo del creditore nell'escussione della garanzia; che, quando il debito principale è frazionato ed esigibile a scadenze periodiche, per non perdere la garanzia in relazione alle frazioni di debito scadute, il creditore ha l'onere di avviare serie iniziative entro 6 mesi dalle singole scadenze (iniziative che vanno dirette necessariamente contro il debitore principale solo se è stato pattuito il beneficio di escussione); che, invece, non può attendere il termine del rapporto principale per fare valere le sue ragioni in relazione all'intero credito maturato, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore, giacchè, diversamente, quest'ultimo rimarrebbe esposto all'aumento, a totale discrezione del creditore, degli oneri inerenti alla garanzia; che, con disposizione pattizia contenuta nel contratto di mutuo (art. 99 e nell'atto di proroga (art. 5), il verificarsi di fatti rilevanti ex art. 1186 cod. civ. costituisce automatica decadenza dal beneficio del termine; che, pertanto, non risulta che la Banca abbia diligentemente agito contro la società VAMR, successivamente fallita, per procedere al recupero tempestivo del proprio credito, divenuto sicuramente esigibile già dal 01.12.2011.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

Si rinvia alle considerazioni illustrate in ordine al primo motivo di appello del Pt_1

Si aggiunge che, per il CP_2 e il CP_4 il motivo è ulteriormente inammissibile, perché la censura ha ad oggetto un'eccezione nuova.

Infatti, in questo caso l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è stata sollevata per la prima volta nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, e quindi tardivamente.

Trattandosi di un'eccezione in senso proprio e stretto, la stessa andava, invece, proposta *ab initio* (Sez. 1 - , Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025: *“La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”*; Sez. 3 - , Ordinanza n. 835 del 13/01/2025: *“L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito”*).

Nella specie ciò non è avvenuto, né risulta che tale eccezione fosse stata, neppure implicitamente, ritualmente allegata negli atti introduttivi.

A rigore, dunque, la stessa non dovrebbe neppure essere esaminata.

Con il **secondo** motivo di appello il CP_2 *“Sulla mancata pronuncia di estinzione e/o nullità della fideiussione per violazione*

dell'art. 1956, comma 1, cod. civ., in relazione al mutuo ed alle aperture di credito, sulla mancata estinzione del mutuo e delle aperture di credito oggetto di causa per violazione degli artt. 1418 e 1375 cod. civ.”, osserva che, a fronte della concessione da parte di Bipop Carire S.p.A. della somma di € 11.200.000,00, alla data di stipulazione del contratto di acquisto dell'area “ex Marzoli” da parte della *Parte_3* [...] e della sottoscrizione del Contratto di *Parte_4* in pari data, l'Istituto di Credito aveva ottenuto garanzie personali, con fideiussione omnibus, da parte dei sigg.ri *CP_9*, *CP_8* [...] *CP_10* *Parte_5* *Controparte_3* *CP_4* [...] ed *Parte_1* per totali € 266.000.000,00; che, inoltre, Bipop Carire S.p.A, a fronte della concessione del mutuo fondiario di € 38.000.000,00 erogato alla data del 20.11.2006 per soli € 11.200.000,00, al fine di ottenere anche una garanzia reale, iscrisse ipoteca per ben € 64.600.000,00 di cui € 26.600.000,00 per interessi; che, pertanto, Bipop Carire S.p.A., oggi *Controparte_1* non ha certo agito nei confronti del sig. *Controparte_3*, sin dall'inizio del rapporto, osservando i criteri di correttezza, trasparenza e buona fede contrattuale; che in data 20.11.2006 *Parte_3* sottoscriveva un mutuo fondiario dall'allora Bipop Carire S.p.A., oggi *CP_1* [...] per l'importo complessivo di € 38.000.000,00 da rimborsare in n. 108 rate trimestrali posticipate; che in pari data venivano accreditati € 11.200.000,00 sul c/c 065/05/60085 intestato *Parte_3* che successivamente venivano concesse ulteriori erogazioni dal 13.06.2007 al 22.07.2011; che, inoltre, Bipop Carire S.p.A., oggi

Controparte_1 sottoscriveva con *Parte_3* a) un contratto per affidamento, in data 12.03.2007, di € 1.000.000,00 regolato sul conto corrente n. 100384848; b) un contratto per affidamento, in data 04.08.2008, di € 2.000.000,00 regolato sul conto corrente n. 1708051; che *Controparte_1* sebbene le condizioni patrimoniali del debitore principale fossero deteriorate e precarie, ha erogato somme per ben 5 anni sino alla concorrenza di cui alla richiesta di parte attrice; che *Controparte_1* pur essendo consapevole delle intervenute difficoltà economiche della *Parte_3* date anche dal momento congiunturale negativo su scala mondiale ed in particolar modo nel settore immobiliare, ha fatto credito al terzo garante affinché potesse supportare, esclusivamente con mezzi propri, l'esposizione originale di *Parte_3* enendo così meno a quei doveri di correttezza e di buona fede contrattuale a cui era tenuta; che l'assenza di una speciale autorizzazione, richiesta dall'art. 1956 comma 1 cod. civ., determina l'estinzione della fideiussione omnibus sottoscritta in data 10.11.2006 in favore della *Controparte_1* con conseguente liberazione dell'attore opponente per le tutte obbligazioni garantite; che *Controparte_1* non potrà invocare l'art. 5 del contratto di fideiussione ("Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dei suoi rapporti con l'Azienda di credito") per supportare la legittimità della sua condotta; che la clausola che accolla al fideiussore l'onere di conoscenza della situazione del debitore, dispensando di fatto la banca dal dovere di rendere noti al garante i dati

relativi a quella situazione e alle nuove erogazioni di credito, è stata ritenuta inefficace dai giudici di legittimità; che i soli due casi in cui si può ammettere l'accollo sul fideiussore del rischio relativo al controllo delle condizioni dell'obbligato principale sono quelli del fideiussore "socio sovrano" e del fideiussore "amministratore"; che *CP_1*

[...] nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, che sempre devono improntare i rapporti tra le opposte parti, nella fase d'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), nonché del dovere di informativa che grava sugli istituti di credito, avrebbe dovuto in ogni caso informare il sig. *Controparte_3*, nella sua qualità di garante della

Parte_3 del peggioramento della situazione patrimoniale del debitore garantito rispetto alla data del rilascio delle fideiussioni; che nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie; che è erroneo l'assunto secondo cui gli opposenti non abbiano allegato alcunché in merito alla situazione di crisi della debitrice principale; che, infatti, questi avevano documentato che: a) il termine previsto dal *Pt_2* per il completamento del resort scadeva il 01.12.2009, ed a tale data alcuna opera era stata realizzata da *Parte_*; b) il curatore Fallimentare nella propria relazione ben evidenzia tale situazione; c) gli stati di Avanzamento lavori sottoscritti e redatti dalla banca per erogare somme sino ad € 22 milioni, non corrispondono alla reale situazione costruttiva dell'investimento di fatto realizzato, come si evince dalla perizia redatta in sede fallimentare, che stima il valore dell'area e delle scarse opere realizzate in € 1.870.000,00; che, pertanto, che il comportamento di *Controparte_1* deve ritenersi illegittimo e,

dunque, fonte di responsabilità contrattuale nei confronti del sig. [...]

CP_3 nella sua qualità di garante.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

Si rinvia alle considerazioni illustrate in ordine al secondo motivo di appello del Pt_1

Si precisa che:

- il CP_3 era amministratore delegato della debitrice principale VAMR, cui pure indirettamente partecipava mediante la controllante

CP_18 della quale era anche amministratore;

- il CP_4 era presidente del consiglio di amministrazione di VAMR dalla costituzione della società sino al novembre 2012 nonché socio della stessa debitrice principale nonché presidente e socio indiretto della controllante ex art. 2359 c.c. CP_18

Ancor più del Pt_1, dunque, il CP_3 e il CP_4 erano intranei all'operazione intrapresa dalla VAMR.

Si aggiunge che, per il CP_2 e il CP_4 il motivo è ulteriormente inammissibile, perché gli appellanti hanno censurato la prima *ratio decidendi* (a) gli oppositori non hanno allegato un peggioramento delle condizioni economiche della debitrice al momento delle erogazioni di denaro contestate; al contrario, al momento dell'ultima erogazione di denaro effettuata la debitrice risultava regolarmente adempiente al pagamento delle singole rate), ma non le altre due (b): non vi è stata nemmeno la concessione di ulteriore credito, perché le varie tranches erogate erano – tutte, e nel complesso - inferiori alla somma complessivamente promessa a mutuo) e c): la

speciale autorizzazione del fideiussore, nella specie, non era necessaria, dato che tutti i garanti erano, direttamente o indirettamente, partecipi dell'operazione economica intrapresa dalla debitrice principale).

La sentenza è fondata su plurime *rationes decidendi*, ciascuna di esse sufficiente a sorreggere la decisione. Gli appellanti avrebbero dovuto, quindi, censurarle tutte. In mancanza il gravame è inammissibile (*Sez. 1 - , Sentenza n. 18641 del 27/07/2017: "Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza"*).

Di qui il rigetto degli appelli e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 63.785,00= (di cui € 16.297,00= per la fase di studio, € 9.476,00= per la fase introduttiva, € 10.916,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 27.096,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrente.

Il valore della causa è di € 14.041.416,70=.

I compensi vengono liquidati secondo il valore medio dei parametri per quanto concerne la prima, la seconda e la quarta fase

nonché secondo il valore minimo per quanto concerne la terza, tenuto conto del mancato svolgimento di un'attività istruttoria in appello.

La condanna alle spese viene pronunciata soltanto a favore della cedente, in quanto la cedente non è stata estromessa dal processo e ha continuato a svolgere la propria attività difensiva, mentre la cessionaria è volontariamente intervenuta nel processo, pur potendo beneficiare degli effetti riflessi della sentenza ex art. 111 co. 4 c.p.c.. La posizione del debitore ceduto non può essere aggravata in ragione della sopravvenuta cessione del credito, costringendolo ad un doppio esborso di spese (nei confronti della cedente e della cessionaria), per via di un fatto (la cessione del credito) che non gli è imputabile. Pertanto, nel rapporto tra gli appellanti, da un lato, e la CP_5 dall'altro lato, le spese di lite possono essere compensate.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 sussistono a carico degli appellanti i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le presenti impugnazioni.

P . Q . M .

La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- respinge gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;

- condanna gli appellanti, in solido, a rifondere a CP_1

[...] le spese di lite del grado, liquidate come in motivazione;

- spese di lite del grado compensate nel rapporto tra gli

appellanti, da un lato, e la CP_5 dall'altro lato;

- dichiara che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le presenti impugnazioni.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.

IL PRESIDENTE Est.

Dott. Cesare Massetti